

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 12/05/2021

### FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione con decorrenza da agosto 2012, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 49 rate, nell'agosto 2016.

Ha pertanto domandato: (i) il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata così dettati: € 527,47 a titolo di «commissione di intermediazione», «ovvero il maggior o minor importo ritenuto corretto»; e € 198,00 a titolo di «spese di attivazione» «ovvero il maggior o minor importo ritenuto corretto»; (ii) la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e (iii) il ristoro delle spese del procedimento, quantificate in € 20,00.

L'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 49, ha controdedotto:

- che ha rilevato come il contratto concluso con il cliente contenga una chiara distinzione tra costi *up front*, non ripetibili, e costi a maturazione nel tempo;
- che ha eccepito la natura *up front* delle «Commissioni d'Intermediazione» (lett. B) e delle «Spese di attivazione del finanziamento» (lett. C) e ha sostenuto, in particolare, l'irripetibilità delle prime, avendo versato l'intero importo corrispondente all'intermediario del credito e non avendo svolto «alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto (o post vendita)».

Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.



## DIRITTO

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 49 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo prodotto.

Risulta un rimborso di € 3.865,60 a titolo di interessi corrispettivi e un abbuono di € 383,40 a titolo di «decurtazione spese di incasso quote».

La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della quietanza finale in data coerente con il conteggio estintivo sopra riportato.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto il 23 maggio 2012.

Il contratto prevede un TAN del 9,88%.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva. L'intermediario ha versato agli atti copia della fattura d'intermediazione emessa dal soggetto di cui sopra e il relativo dettaglio di pagamento.

Le commissioni contrattuali sono classificabili come segue sulla base degli orientamenti consolidati dei Collegi: (i) «B) Commissione di intermediazione»: *up front*; (ii) «C) Spese fisse di attivazione», *recurring* (secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, in virtù del riferimento alla «gestione della rete di vendita» contenuto nella descrizione della clausola, quest'ultima avrebbe natura *recurring* in quanto la «gestione della rete di vendita sottende attività che coprono l'intero rapporto negoziale»).

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, si ottiene pertanto il seguente risultato in ordine alla somme da retrocedere alla parte ricorrente:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	9,88%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,59%

  

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
B) Commissione di intermediazione				1.332,00	Upfront	39,59%	527,34		527,34
C) Spese di attivazione				500,00	Recurring	59,17%	295,83		295,83
Totale				1.832,00					823,18

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato (€ 823,18) non coincide con la somma ipotizzata dalla parte ricorrente (€ 725,47), la quale ha calcolato il rimborso di entrambe le voci di costo secondo il criterio della curva degli interessi, ma che ha ad ogni modo formulato la propria domanda facendo riferimento anche al rimborso de «il maggior o minor importo ritenuto corretto».

La parte ricorrente ha inoltre chiesto gli interessi legali, che debbono essere riconosciuti dal reclamo al saldo (Collegio di Coordinamento, pronuncia n. 5304 del 17 ottobre 2013 e pronuncia n. 6167/2014).

### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 823,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA